

Documentazione da presentare ai fini dell'attestazione di buon esito per lavori eseguiti su beni culturali, finalizzati all'ottenimento dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 146 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, recante il "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42".

## **PER I LAVORI PUBBLICI**

Il Certificato di Esecuzione Lavori è attualmente rilasciato dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici.

Con comunicato del Presidente dell'Autorità per vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), il CEL dovrà essere rilasciato utilizzando esclusivamente il sistema informatico accessibile dal portale internet dell'Autorità nella sezione dei servizi ad accesso riservato (ANAC). Le stazioni appaltanti interessate al rilascio del visto di buon esito da parte della Soprintendenza per gli interventi eseguiti nelle categorie OG2, OS2-A, OS25, e per gli interventi eseguiti dal 11/11/2017 nella categoria OS24, dovranno trasmettere apposita istanza allegando:

- a) **n. 2 copie** della stampa del CEL "in attesa di visto";
- b) consuntivo scientifico predisposto dal Direttore dei lavori (indicando dettagliatamente i lavori eseguiti e la loro conformità ai lavori autorizzati) con asseverazione del D. L. del buon esito dell'intervento.
- c) documentazione fotografica di prima, durante e dopo i lavori;
- d) copia dell'autorizzazione rilasciata della Soprintendenza.

**La Soprintendenza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, preso atto di quanto dichiarato nel CEL "in attesa di visto", e comprovato dalla documentazione allegata, provvederà rilasciare o negare il visto e a ritrasmettere CEL alla stazione appaltante per i successivi adempimenti.**

## **PER I LAVORI PRIVATI**

Committenti privati o imprese esecutrici interessati al rilascio dell'attestato di buon esito da parte della Soprintendenza per gli interventi eseguiti nelle categorie OG2, OS2-A, OS25, e per gli interventi eseguiti dal 11/11/2017 nella categoria OS24, dovranno trasmettere apposita istanza (in bollo da 16,00 euro) allegando:

- a) n. 2 copie del Certificato Esecuzione Lavori redatto secondo l'allegato B previsto dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- b) consuntivo scientifico predisposto dal Direttore dei lavori (indicando dettagliatamente i lavori eseguiti e la loro conformità ai lavori autorizzati) con asseverazione del D. L. del buon esito dell'intervento.
- c) documentazione fotografica di prima, durante e dopo i lavori;
- d) riferimenti (o copia) dell'autorizzazione rilasciata della Soprintendenza.

**La Soprintendenza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, preso atto di quanto dichiarato nel CEL e comprovato dalla documentazione allegata, provvederà rilasciare o negare il visto e a ritrasmettere CEL al richiedente.**